

Permessi elettorali – Adempimenti

Le elezioni per il Parlamento europeo, nonché amministrative, che si svolgeranno il 26.5.2019 assumono risvolti pratici anche sotto il profilo dei rapporti di lavoro.

Il diritto di astensione dal lavoro per incarichi elettorali riguarda, infatti, tutti i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere le funzioni elettorali in qualità di presidente, segretario e scrutatore del seggio, nonché a verificare la regolarità delle operazioni elettorali.

Ai sensi dell'art. 119 del DPR 361/57, i giorni di assenza per lo svolgimento degli incarichi elettorali si considerano a tutti gli effetti giornate di attività lavorativa e come tali retribuiti normalmente al lavoratore.

In particolare, i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere, per le giornate comprese nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avessero prestato la normale attività durante l'assenza in giornate lavorative, nonché al pagamento di specifiche quote aggiuntive della retribuzione per le giornate festive o non lavorative comprese nel periodo di assenza o, in alternativa, al godimento di altrettante giornate di riposo compensativo, così come previsto dall'art. 1 della L. 69/92.

Reddito di cittadinanza - Novità del DL 4/2019 - Compatibilità con redditi derivanti da attività lavorativa

Durante l'erogazione del reddito di cittadinanza, **i beneficiari, dandone comunicazione all'INPS**, possono svolgere attività:

- **di lavoro subordinato.** Il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione (**art. 3** co. 8 del DL 4/2019);
- **di lavoro autonomo o d'impresa** (anche in forma di partecipazione). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, e deve essere comunicato entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun trimestre dell'anno.

Tribunale di Roma: impugnabilità dei verbali di conciliazione in sede sindacale

Con sentenza n. **4354** dell'**8 maggio 2019**, il Tribunale di Roma ha affermato che le rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 cpc, sono impugnabili, **laddove il CCNL non disciplini l'istituto della conciliazione e la sua procedura**. La conciliazione è, altresì, impugnabile entro 180 giorni, se il rappresentante sindacale non fornisce **effettiva attività di assistenza**, con la spiegazione al lavoratore interessato, in maniera approfondita ed esaustiva, le conseguenze delle rinunce.

Ferie - Malattia del dipendente

Il godimento delle ferie da parte del dipendente può essere interrotto da eventi quali l'insorgenza di una patologia, **solo quando essa risulti incompatibile con il fine ricreativo del periodo di riposo e costituisca quindi un sostanziale e apprezzabile pregiudizio al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche**.

Se il dipendente si trova in viaggio all'estero presso uno Stato UE, si applica la legislazione del Paese alla quale appartiene l'Istituzione presso la quale è assicurato il lavoratore (certificazione della malattia, trasmissione del certificato all'INPS, reperibilità nelle fasce orarie per le visite fiscali).

In caso di soggiorno in uno Stato extra UE, si applica quanto previsto per i Paesi UE, ma:

- se lo Stato è convenzionato con l'Italia, **potrebbe essere richiesta la legalizzazione del certificato medico;**
- se lo Stato non è convenzionato con l'Italia, **la corresponsione dell'indennità di malattia può però aver luogo solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.**